

CAMERA DEI DEPUTATI N. 5557

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BEVILACQUA, ORLANDI, BIANCHI BERETTA, PEDRAZZI CIPOLLA, SANNA, SERAFINI ANNA MARIA, BENEVELLI, BERNASCONI, BRESCIA, COLOMBINI, DIGNANI GRIMALDI, FOLENA, MAINARDI FAVA, MONTANARI FORNARI, PERINEI, FINOCCHIARO FIDELBO, MASINI, TADDEI, PALLANTI

Presentata il 20 marzo 1991

**Progetti per la crescita, la maturazione individuale
e la socializzazione della persona di età minore**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Risulta sempre meno rinviabile una strategia politica organica a favore di bambini e bambine, di ragazzi e ragazze di età minore, la quale scelga responsabilmente di superare il tradizionale approccio emergenziale, finora privilegiato dalle agenzie politiche, e che si proponga, piuttosto, di agire sulla normalità della condizione di questi soggetti, cercando di porre in essere programmi di azioni positive per questa fascia di età.

Interventi, quindi, che optino per un agire differenziato per zone e destinatari,

ma coordinato in modo non casuale, bensì attraverso mete e verifiche parziali.

Questi suggerimenti venivano autorevolmente rivolti al Parlamento e al Governo, nei mesi scorsi, dagli estensori del Secondo rapporto del Consiglio nazionale sui problemi dei minori, alle cui indicazioni più immediate abbiamo cercato come parlamentari di dare voce nel lavoro emendativo alla legge finanziaria per l'esercizio 1991-1993 (voce « Interventi a favore dei minori »).

Con questa proposta di legge intendiamo oggi predisporre nuovi strumenti

operativi, istituendo un Fondo nazionale a favore dei minori, destinato al finanziamento di progetti che riguardino gli interventi per l'informazione e la formazione, per la qualificazione del tempo libero, per le attività culturali, per l'orientamento professionale, per il recupero e l'integrazione di quei soggetti, bambini/e e adolescenti, in condizione di disagio e di emarginazione.

Tale Fondo è ripartito tra le regioni in base a criteri relativi alla consistenza della popolazione minorile, dei servizi, delle situazioni di disagio, affinché le re-

gioni stesse predispongano piani di intervento sulla base della programmazione degli enti locali e del coinvolgimento attivo in essa dei vari soggetti, pubblici, forze sociali e culturali, associazionismo e volontariato.

La presente proposta di legge intende contribuire alla definizione di una strategia dell'attenzione per le persone in età minore, attraverso una politica orientata a praticare interventi che incidano sulla vita quotidiana degli adolescenti, e a tal fine ne auspichiamo una rapida approvazione da parte del Parlamento.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo nazionale di intervento a favore dei minori, destinato a finanziare la realizzazione di progetti, volti a tutelare e favorire la crescita, la maturazione individuale e la socializzazione della persona di età minore.

2. Dalla data di istituzione del Dipartimento per le politiche giovanili nell'ambito della Presidenza del Consiglio, il fondo di cui al comma 1 verrà trasferito ad esso.

ART. 2.

1. Il Fondo di cui all'articolo 1 è destinato al finanziamento di progetti che riguardino gli interventi per l'informazione e la formazione, per la qualificazione del tempo libero, per le attività culturali, per l'orientamento professionale di bambini/e e adolescenti, per il reinserimento familiare dei minori istituzionalizzati, per il sostegno all'affidamento familiare e all'adozione, per il recupero e l'integrazione sociale di quei soggetti in condizioni di disagio ed emarginazione.

ART. 3.

1. Il Fondo nazionale è ripartito tra le regioni sulla base dei seguenti criteri:

a) consistenza della popolazione minorile;

b) incidenza del disagio minorile derivante da situazioni familiari e sociali degradate, presenza in istituti di assistenza e prevenzione, presenza di minori assegnati in affidamento, evasione e di-

spersione dell'obbligo scolastico, sfruttamento del lavoro minorile;

c) consistenza dei servizi sociali, educativi, ricreativi e formativo-culturali, pubblici, privati e del volontariato e loro dislocazione sul territorio.

ART. 4.

1. Le regioni programmano i piani di intervento, che hanno durata triennale, sulla base dei progetti approvati, entro 4 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dagli enti locali, che hanno compiti di predisposizione e gestione dei progetti stessi.

2. Per la definizione e la gestione dei progetti di cui al comma 1, gli enti locali si avvalgono delle istituzioni pubbliche, nonché delle forze sociali e culturali, dell'associazionismo, del volontariato.

3. L'ente locale assicura l'unitarietà degli interventi e il coordinamento delle iniziative previste dai progetti con i servizi scolastici, sanitari, giudiziari, con gli organi della magistratura e in generale con le attività svolte nel territorio a favore dei minori, nonché la verifica periodica dei risultati conseguiti.

ART. 5.

1. I consigli regionali approvano i piani d'intervento entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Le regioni ripartiscono i finanziamenti ai comuni; per l'erogazione dei fondi le regioni procedono assegnando una quota del 30 per cento all'avvio del progetto, quote intermedie pari ciascuna al 15 per cento e una quota del 10 per cento a consuntivo, previa relazione sullo stato di avanzamento degli interventi e sulle spese sostenute, nel rispetto dei programmi approvati.

ART. 6.

1. Per le attività di cui alla presente legge nonché per l'avvio e la gestione di un osservatorio nazionale sulla condizione minorile, è erogato al Consiglio nazionale sui problemi dei minori il finanziamento di lire 600 milioni annui a decorrere dall'anno 1991, opportunamente indicizzato negli anni successivi.

ART. 7.

1. In conformità con quanto disposto dall'articolo 2 della legge 22 luglio 1975, n. 382, e dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, qualora le regioni e gli enti locali non adottino nei tempi previsti i piani di intervento il Presidente del Consiglio dei ministri provvede all'attività sostitutiva previo parere ed avvalendosi dell'assistenza tecnica del Consiglio nazionale sui problemi dei minori.

ART. 8.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 25.000 milioni per l'anno 1991 e in lire 50.000 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando l'accantonamento « Interventi a favore dei minori ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.